



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**IMPOSTE SUI REDDITI E DEDUZIONE DELL'IRAP PER LE
SPESE DEL PERSONALE DIPENDENTE PER I PERIODI DI
IMPOSTA ANTERIORI AL 2012**

- Sentenza del 31/01/2025, n. 6/88 - Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado dell'Emilia-Romagna

Composizione

- Pres. Russo
- Rel. Tampieri

TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IRPEG - IRES - DETERMINAZIONE
IRES - Spese del personale dipendente – IRAP - Deduzione analitica dal reddito
– Decorrenza – Controllo formale.

Massima

In sede di determinazione del reddito ai fini IRES, è legittimo da parte dell'Ufficio il controllo automatizzato della dichiarazione, con conseguente emissione della cartella di pagamento, qualora, per i periodi di imposta antecedenti all'anno 2012, il contribuente abbia proceduto alla deduzione analitica dell'IRAP relativa alle spese per il personale dipendente, anziché presentare tempestiva istanza di rimborso. (In motivazione la Corte ha precisato che la deduzione analitica dell'IRAP, relativa alle spese per il personale dipendente, poteva essere valorizzata dal contribuente, per la prima volta, in relazione al periodo d'imposta 2012, laddove, per le annualità pregresse, questi aveva la facoltà di presentare tempestiva istanza di rimborso, non potendo, di propria iniziativa, creare delle perdite da riportare negli anni successivi).

Rif. Normativi

- D.L. 6 dicembre 2011, n. 201
- L. 22 dicembre 2011, n. 214;
- D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 *bis*

ufficiomassimariocpgt@finanze.it
<https://massimario.giustizia-tributaria.it>



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

Conformità - Sez. 5, n. 22672 del 19/07/2022.

Anno pubb. - 2025